

CORSO DI FORMAZIONE TECNICO GIURIDICA PER CTU

LEZIONE DEL 14.9.2018

*“Nozioni di Diritto Processuale Civile – disciplina dell’attività del
Consulente Tecnico”*

Relazione Avv. Luca Bizzeti

1) Introduzione

Buonasera,

l’argomento che mi è stato assegnato è di una ampiezza tale che per affrontarlo adeguatamente occorrerebbe un intero corso di laurea.

Per tentare di rendere utile la trattazione, il mio intervento tenterà di illustrare, in estrema sintesi, i principi cardine che regolano il processo civile, e le norme che in particolare disciplinano l’attività del CTU.

In primo luogo evidenzio che la disciplina del processo civile è finalizzata alla risoluzione delle controversie e non alla conoscenza delle verità dei fatti.

Lo scopo del processo civile è quello di verificare l’esistenza di un diritto reclamato da un privato cittadino e quale, tra le due parti in causa, abbia ragione.

Da ciò deriva la delimitazione dei poteri del Giudice (e quindi del CTU, che è un ausiliario del primo)

Se, in un **processo civile**, una parte dimentica di allegare (cioè dedurre in giudizio) e provare i fatti che proverebbero il proprio diritto, il giudice non può suggerire all'avvocato di farlo né può chiederne l'acquisizione d'ufficio; il magistrato infatti si attiene solo alle prove presentate dalle parti, ponendosi in una posizione di equidistanza e imparzialità.

La disciplina processuale nel nostro ordinamento è caratterizzata dalla legalità, nel senso che tutti i principi che regolano il processo civile sono contenuti in norme di legge, e precisamente nelle disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile (oltre che nella legge fallimentare per quanto concerne i giudizi di opposizione allo stato passivo).

Nello svolgimento della trattazione dovrò pertanto fare costante ricorso alle disposizioni normative, che costituiscono la cornice nel quale deve operare il consulente tecnico del trattare gli argomenti di sua competenza.

Il consulente tecnico d'ufficio è, a norma di quanto previsto dall'art. 61 cpc (codice di procedura civile) un ausiliario del Giudice e come tale è tenuto al rispetto della normativa che regola il processo civile.

La conoscenza da parte del CTU della normativa processuale, è particolarmente importante, considerando che esso ha l'obbligo di assumere l'incarico a norma di quanto previsto dall'art. 63 cpc, e che esso è soggetto alla responsabilità di cui all'art. 64 cpc.

Ne consegue che il CTU, in caso di violazione della normativa processuale, non può invocare a propria giustificazione l'ignoranza della normativa processuale.

2) I principi cardine che regolano il processo civile

Procediamo con la trattazione di alcuni dei principi cardine che regolano il processo civile, e cioè quelli che si riflettono anche sull'attività del consulente tecnico d'ufficio

a) Il principio di terzietà e di imparzialità del Giudice (e del CTU)

Il principio di terzietà e imparzialità è un principio fondamentale del nostro ordinamento, che trova il suo primario riconoscimento all'**articolo 111 della Costituzione**.

Tale disposizione, infatti, nel garantire il **giusto processo** e il **diritto di difesa delle parti**, pone due fondamentali principi che dovrebbero caratterizzare l'iter processuale: il principio di terzietà ed imparzialità del Giudice e il principio del contraddittorio (trattato di seguito).

Nel processo civile la terzietà vuole rappresentare un distacco del giudice dalle domande delle parti, quindi il giudice (e il CTU) non può mai rivestire tale ruolo in una causa propria.

L'attuazione del principio è garantita dalle norme sull'astensione e sulla riconsunzione, articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, che impongono al Giudice di non decidere una causa nella quale potrebbe avere un interesse.

Tali disposizioni sono applicabili anche al CTU in virtù di quanto disposto dagli articoli 63 e 192 del cpc.

Per la precisione il CTU ha l'OBBLIGO, a norma dell'art. 192 cpc, di segnalare al Giudice eventuali cause ostative all'assunzione dell'incarico.

Il principio di imparzialità è finalizzato a garantire il giusto processo, ed esso è strettamente collegato al principio dispositivo, trattato in seguito.

In sostanza il Giudice, e il CTU, non può apportare alcun contributo ai fini dell'istruzione della causa e della sua decisione.

b) Il principio del contraddittorio

Un altro principio cardine del processo civile è quello del CONTRADDITTORIO tra le parti, che deve essere garantito durante lo

svolgimento di tutte le fasi processuali (e quindi anche nello svolgimento delle operazioni peritali).

La funzione di tale principio fondamentale è quella di assicurare la posizione di parità tra tutti i soggetti, mediante la garanzia di un confronto dialettico nel corso del giudizio.

Nel processo civile il principio del contraddittorio è espressamente ribadito dall'articolo 101 del cpc, il quale dispone che "il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa".

Il principio del contraddittorio consente l'esercizio concreto del diritto costituzionale di difesa, e si concretizza nel diritto di ciascuna parte di poter prendere posizione sulle questioni affrontate nel processo.

Per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni peritali il contraddittorio è disciplinato dall'art. 194 secondo comma cpc (che prevede il diritto delle parti ad assistere alle operazioni peritali), e dall'art. 201 cpc, che disciplina la nomina del consulente tecnico di parte.

c) Il principio dispositivo

Il principio dispositivo è fondamentale per chiarire la funzione del processo civile: il Giudice **DEVE PRONUNCIARSI SOLO SUI FATTI CHE GLI SONO SOTTOPOSTI**, e non può estendere il proprio giudizio (e il CTU non può estendere la propria valutazione tecnica) su fatti che non gli sono stati proposti dalle parti.

Il processo civile, non è finalizzato a ricercare la giustizia ad ogni costo, ma è finalizzato a indicare la disciplina da applicare alle fattispecie che vengono allegare dalle parti.

Il principio dispositivo si riferisce alla disponibilità dell'oggetto del processo.

Esso è disciplinato, da un lato, nell'art. 2907 c.c. (codice civile) e nella previsione secondo cui la tutela giurisdizionale dei diritti è prestata «**SU DOMANDA DI PARTE** e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio» e, dall'altro lato, nell'art. 99 c.p.c., per il quale «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente».

In base a tale principio, è quindi nella disponibilità del titolare del diritto sostanziale – tranne le ipotesi eccezionali della tutela giurisdizionale

d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero – di chiedere oppure non chiedere la tutela giurisdizionale del proprio diritto violato.

Diretta conseguenza di questo principio è la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), intesa nel senso che spetta a chi propone la domanda giudiziale di determinare anche, in modo vincolante per il giudice, l'ambito dell'oggetto del processo.

Per principio dispositivo in senso processuale s'intende, invece, il principio per cui, come regola generale, solo alle parti spetta l'indicazione dei fatti, e dei mezzi di prova a sostegno dei fatti allegati in giudizio (art. 115, co. 1, c.p.c.).

Il Giudice non può quindi porre a fondamento della propria decisione fatti che non siano stati prospettati dalle parti.

Così come la decisione del Giudice, anche l'accertamento del CTU dovrà quindi limitarsi ai soli fatti allegati in giudizio (proposti) dalle parti.

d) L'onere della prova

L'onere della prova è un principio giuridico generale secondo il quale chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso

Per quanto concerne il processo civile, tale regola è prevista dall'articolo 2697 del Codice Civile, secondo cui chi chiede il giudizio su un diritto di cui "afferma" i fatti costitutivi, deve provare ciò che afferma, e colui che "eccepisce" l'inefficacia di tali fatti o che eccepisce che il diritto avverso si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione.

L'art. 115 cpc prevede che la decisione del Giudice si **DEVE** fondare sulle prove proposte dalle parti.

Il Giudice non può quindi ricercare prove da porre a fondamento della propria decisione.

Per essere maggiormente esatti, si deve precisare che non possono neppure essere ammesse prove dirette a dimostrare fatti non allegati (o non tempestivamente allegati) in giudizio, e ciò a prescindere dalla rilevanza di tali fatti ai fini della decisione.

Anche il CTU deve limitare il proprio accertamento ai fatti così come **TEMPESTIVAMENTE** allegati e provati dalle parti.

La Corte di Cassazione con sentenza del 12.2.2015 n. 2761 ha ribadito il costante orientamento espresso in precedenza, e cioè che la consulenza tecnica d'ufficio non è qualificabile come mezzo di prova e **non può essere utilizzata per sgravare le parti dall'onere probatorio.**

La suddetta sentenza ha però precisato che è possibile che la CTU possa costituire prova, quando si risolva in uno strumento di accertamento di **situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche.**

In tali limitate ipotesi è quindi consentito affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetta consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetta consulenza percipiente), quando si tratta di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche.

Per chiarezza ritengo opportuno precisare che l'accertamento di tali fatti dovrà essere esclusivamente disposto dal Giudice, e ritengo che tale ipotesi sia estranea alle consulenze di natura contabile, ma sia riferibile ad altre tipologie di competenze (ad esempio di natura geologica).

e) Le preclusioni

Nel diritto processuale, la **preclusione consiste nella perdita o estinzione del diritto di compiere un atto processuale,** dovuta alla incompatibilità con l'attività già svolta oppure al fatto di avere già esercitato il diritto.

Il legislatore si è preoccupato che vi sia una certa coerenza tra gli atti che un soggetto processuale deve compiere **in un determinato arco di tempo e secondo una determinata sequenza logico giuridica.**

Le preclusioni sono inoltre finalizzate ad assegnare tempi rapidi di celebrazione del processo, impedendo condotte dilatorie che si concretizzino in un'allegazione di fatti e produzione di prove diluita nel tempo, con il fine di dilatare i tempi del processo.

Mi astengo da esporre nel dettaglio tutti i termini entro i quali devono essere compiute certe attività processuali, limitandomi a segnalare, sommariamente, che entro i termini di cui all'art. 183 VI comma n. 1 cpc, devono essere allegati i fatti nel giudizio, e che nei termini di cui all'art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 devono essere proposte le prove.

Tali disposizioni comportano che i fatti non tempestivamente allegati al processo e i documenti non tempestivamente depositati sono **INESISTENTI** ai fini processuali.

Il CTU dovrà pertanto svolgere i propri accertamenti **SOLTANTO** sulla documentazione tempestivamente acquisita al processo, e, salvo che vi sia l'espresso consenso delle parti, non potrà acquisire documenti nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali.

f) Le impugnazioni

In modo molto sintetico si evidenzia che il giudizio di appello consiste una nuova valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel giudizio di primo grado, e tale valutazione è circoscritta ai limiti e ai motivi, per i quali le parti hanno impugnato (contestato) la decisione di primo grado.

nel giudizio di appello, a norma di quanto disposto dall'art. 345 cpc, non possono essere proposte domande nuove né eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio.

La stessa norma dispone che non sono ammessi nuovi mezzi di prova (ad eccezione di un caso particolare).

In ragione di ciò la decisione nel giudizio di appello si fonderà soltanto sui fatti e sulle prove tempestivamente acquisite nel giudizio di primo grado.

Parimenti la CTU avrà ad oggetto l'accertamento di tali fatti e documenti.

Può peraltro accadere che il Giudice di primo grado abbia errato nel fondare la propria decisione (e parimenti il CTU di primo grado possa avere errato nell'effettuare l'accertamento) su fatti e su prove tardivamente allegati al processo.

Può pertanto accadere che il Giudice di appello fondi la propria decisione (e possa disporre il rinnovo della CTU) su fatti e documenti più limitati rispetto a quelli utilizzati nel giudizio di primo grado.

3) La disciplina dell'attività del CTU.

Le norme del codice di procedura civile che disciplinano l'attività del CTU possono suddividersi in una parte "statica", e in una parte "dinamica".

a) La parte "statica"

La parte "statica" è in primo luogo contenuta nelle disposizioni previste dagli articoli da 13 a 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che contengono l'enunciazione delle regole che riguardano la selezione dei consulenti tecnici, i requisiti dei medesimi, la giustizia disciplinare, le modalità di attribuzione degli incarichi.

In secondo luogo la disciplina della parte "statica" è contenuta negli articoli 61, 62 e 191 cpc, che definiscono la funzione del CTU.

Il consulente tecnico è inquadrato tra gli ausiliari del Giudice, e la sua funzione è quella di integrare le conoscenze del Giudice in materie nelle quali la sua conoscenza sia carente in ragione della loro natura specialistica.

La consulenza tecnica è diretta a fornire alla soluzione (decisione – sentenza) del caso oggetto di giudizio la miglior conoscenza scientifica disponibile in quel dato momento storico.

Come abbiamo già detto la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, e come tale essa non è regolata dal principio dispositivo, nel senso che la decisione se avvalersi o meno dell'ausilio del consulente tecnico è **rimessa alla discrezionalità del Giudice, il quale però è a sua volta OBBLIGATO al rispetto delle norme sul principio dispositivo e sul principio dell'onere della prova, ed è quindi illegittima la cosiddetta consulenza ESPLORATIVA, cioè diretta a supplire carenze probatorie delle parti.**

Il potere discrezionale del Giudice, con i limiti anzidetti, si esplica nella formulazione del quesito, ivi compresa l'estensione del medesimo mediante un supplemento di indagine.

In virtù del potere discrezionale, il Giudice può disporre la CTU anche prima della scadenza dei termini per la formulazione dei mezzi istruttori.

b) La parte “dinamica”

b1) La nomina del consulente.

La consulenza è ammessa con ordinanza revocabile del Giudice, con la quale viene indicata la persona del consulente e fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico.

L'ammissione della consulenza e la scelta del consulente è rimessa al potere discrezionale del Giudice, anche se questi è tenuto a rispettare le disposizioni di cui all'art. 61 comma 2 cpc (deve scegliere il consulente tra gli iscritti agli albi del Tribunale) ed i principi di equa ripartizione degli incarichi.

Il consulente iscritto agli albi, a norma dell'art. 63 cpc non può rifiutare l'incarico, salvo che ricorrano giustificati motivi.

Con la predetta ordinanza, a norma dell'art. 191 cpc, il Giudice formula anche i quesiti da porre al CTU, quesiti che possono essere modificati e integrati in sede di conferimento dell'incarico.

Ovviamente al CTU non potrà essere demandato l'accertamento di qualsiasi valutazione giuridica, perché questa compete al Giudice!!!!!!

Ciò è pacifico, e direi scontato, in linea teorica.

Nella prassi accade spesso che nella formulazione dei quesiti sia implicitamente demandato al CTU di compiere valutazioni giuridiche (ad esempio nel quesito si dispone: *"..... accertata la valida pattuizione delle*

condizioni economiche sulla base dei documenti prodotti dalle parti ... provveda il CTU").

E' evidente che l'accertamento della valida pattuizione delle condizioni economiche (ad esempio nella controversa ipotesi di contratti bancari monofirma) consiste in una valutazione giuridica di competenza del Giudice.

Personalmente suggerisco, al fine di evitare che il CTU debba in seguito formulare infiniti supplementi poco remunerati, di chiedere al Giudice, al momento del conferimento dell'incarico, la risoluzione del maggior numero di valutazioni giuridiche che influiscono sullo svolgimento dell'incarico.

Ciò comporta una approfondita conoscenza della materia, ed uno studio preventivo del quesito.

L'ordinanza di nomina è notificata dal Cancelliere a norma dell'art. 192 cpc, e nel tempo intercorrente tra la nomina e l'udienza, il CTU può prendere visione del fascicolo per verificare eventuali motivi di incompatibilità, e, come si è detto per studiare il quesito.

b2) L'assunzione e lo svolgimento dell'incarico.

All'udienza fissata con l'ordinanza di ammissione della consulenza, il CTU presta il giuramento e, solitamente, fissa la data per l'inizio delle operazioni peritali.

L'incarico è personale e non delegabile, ma il CTU può essere autorizzato dal Giudice ad avvalersi di ausiliari, o di esperti particolari.

Lo svolgimento delle operazioni peritali è stato proceduralizzato, al fine di consentire una corretta scansione della dialettica tecnica, tra il CTU e i CTP.

In attuazione del principio del contraddittorio, il CTU dovrà quindi consentire la dialettica processuale tra i consulenti di parte consentendo ai medesimi (nonché alle parti e ai difensori) la massima partecipazione alle operazioni peritali di parte.

Lo svolgimento delle operazioni peritali è verbalizzato, a norma di quanto disposto dall'art. 195 cpc, e le parti devono essere informate, tramite i CTP, di ogni rinvio delle attività peritali.

Non sono richieste particolari formalità, ma è indispensabile che sia documentabile che la parti sono state costantemente informate dello sviluppo delle operazioni peritali, e che le medesime sono state rese edotte della facoltà di partecipare alle operazioni.

Sempre al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, il Giudice assegna termini per il deposito della bozza di relazione da parte del CTU, termini successivi per il deposito delle osservazioni dei consulenti di parte, ed infine termini al CTU per il deposito della relazione finale con le risposte alle osservazioni dei consulenti di parte.

L'omesso rispetto del principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali costituisce vizio tale da rendere nulla la relazione del CTU.

Il CTU deve, come abbiamo già detto, svolgere i propri accertamenti utilizzando soltanto i documenti già acquisiti al processo, salvo che le parti concordino nell'acquisire ulteriori documenti.

Ogni accertamento fondato su documenti non validamente acquisiti al processo è nullo e non può essere utilizzato ai fini della decisione.

Il CTU non ha alcun potere coercitivo nei confronti delle parti, ma può chiedere al Giudice che questi ammetta l'ispezione di cui all'art. 118 cpc, o può sollecitare una parte a chiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc.

Devo precisare che vi è giurisprudenza innovativa (a mio avviso poco convincente), che tenta di rendere ammissibile l'acquisizione di documentazione anche nel corso dello svolgimento delle operazioni

peritali, qualificando detta documentazione non come mezzo di prova, ma come mezzo di valutazione dei mezzi di prova.

In caso di contrasto tra le parti sull'acquisizione di documenti nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, credo che sia **NECESSARIO** che il CTU relazioni il Giudice e chieda a questi l'eventuale autorizzazione all'acquisizione.

La relazione del CTU deve contenere l'indicazione del quesito, la descrizione dell'attività svolta, le valutazioni tecniche e le loro spiegazioni, e la risposta al quesito o i **MOTIVI DI IMPOSSIBILITA'** di darvi risposta.

Devo dire che raramente mi è capitato di trovare relazioni in cui il CTU abbia dichiarato di **NON** poter dare risposta (sebbene i documenti acquisiti non lo consentissero), ma mi è capitato di trovare perizie "creative".

Ritengo sul punto ribadire che il nostro ordinamento processuale, in virtù del principio dispositivo e del principio dell'onere della prova, consente sempre al Giudice di poter decidere: se i fatti posti a fondamento della domanda o della eccezione) non sono provati, il Giudice respinge la domanda o l'eccezione.

Parimenti se i fatti su cui il CTU è chiamato ad esprimere una valutazione tecnica non sono adeguatamente provati, il CTU non potrà esprimere tale

valutazione e ciò comporterà il rigetto della domanda o della eccezione che si fondano sulla qualificazione tecnica di tali fatti.

In sostanza il processo civile NON E' TENUTO AD ACCERTARE LA VERITA'.

b3) Contestazioni della consulenza.

Per quanto concerne la facoltà delle parti di proporre contestazioni alla consulenza d'ufficio, la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, 5 dicembre 2017, n. 29099) ha ribadito che le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, e dunque sono soggette al termine di preclusione di cui dell'art. 157 c.p.c., comma 2: conseguentemente, esse devono essere dedotte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.

Ciò indipendentemente dal fatto che le contestazioni riguardino modalità procedurali che il merito dell'indagine peritale (cioè si lamenti la non condivisibilità sul piano tecnico delle conclusioni raggiunte dall'ausiliare del giudice).

Recente giurisprudenza (secondo me non condivisibile) precisa infine che, in ogni caso, sulla validità della relazione del consulente tecnico d'ufficio non incide l'eventuale nullità di alcune rilevazioni od accertamenti

compiuti dal consulente medesimo, per violazione del principio del contraddittorio e conseguente pregiudizio del diritto di difesa delle parti, ove tali rilevazioni od accertamenti non abbiano spiegato alcun effetto sul contenuto della consulenza e sulle relative conclusioni finali (Cass., 14 febbraio 2017, n. 3893; Cass., 23 giugno 2011, n. 13892).

b4) Valutazione della consulenza.

La CTU sarà utilizzata dal Giudice quale strumento di valutazione tecnica dei mezzi di prova, e sulle risultanze della medesima potrà fondare la propria decisione.

Il Giudice è ovviamente libero di apprezzare e valutare le risultanze delle CTU.

Se le condivide nella decisione esso non è tenuto soltanto a dare succinta illustrazione dei motivi per la quale la ritiene attendibile.

Quando invece nella sentenza intenda discostarsi dalle risultanze della medesima, deve motivare dettagliatamente le sue valutazioni (in tal senso si è espressa la prevalente Giurisprudenza della Cassazione).

4) La responsabilità del CTU

La responsabilità del CTU può essere di varia natura.

In primo, a norma dell'art. 64 cpc, può essere di natura penale: in caso di esercizio abusivo della professione (art. 348 codice penale), rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 codice penale), falsa perizia (art. 373 codice penale).

In secondo luogo può sussistere, sempre a norma dell'art. 64 del codice di procedura civile, una responsabilità contravvenzionale, in caso di colpa grave nell'esecuzione dell'ufficio; la colpa grave non sussiste in caso di semplici errori o omissioni.

L'art. 64 cpc prevede inoltre una responsabilità di natura civile, per la quale il CTU risponde dei danni causati nell'esercizio della sua attività, responsabilità che sussiste in caso di errore determinato dal colpa propria (occorre però che l'errore del CTU sia stato recepito in sentenza passata in giudicato, **che è stata revocata** a norma dell'art. 395 cpc).

Sussiste infine una responsabilità disciplinare, prevista dagli articoli 19 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

5) La Liquidazione del compenso.

Un ultimo cenno, infine deve essere dedicato alle disposizioni relative alla liquidazione del compenso.

La norma di riferimento è il D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), e in particolare gli articoli dal n. 49 al n. 72.

L'ammontare dei compensi è determinato da Decreti Ministeriali.

L'art. 71 del Testo Unico prevede che l'istanza di liquidazione del compenso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni, e quindi dal deposito della relazione peritale.

La liquidazione del compenso è effettuata, a norma dell'art. 168 del predetto Testo Unico, con il Decreto di pagamento emesso dal magistrato che procede; avverso il decreto di liquidazione del compenso le parti possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

Il decreto, motivato, costituisce, a norma dell'art. 168 comma 2 del Testo Unico, titolo esecutivo.

Ciò significa che in forza del predetto decreto il CTU può agire direttamente in via esecutiva nei confronti della parte tenuta al pagamento delle spese che si sia resa inadempiente.

Per quanto concerne l'individuazione della parte tenuta al pagamento dei compensi, si evidenzia che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo il quale l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., dal momento che la sua prestazione viene svolta nell'interesse di tutte le parti del giudizio (**Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate; 2262/04; 17953/05; 20314/06; 23586/08**).

La giurisprudenza di legittimità ha a più riprese ammesso che il compenso spettante al CTU, in mancanza di diversa previsione, è posto solidalmente a carico delle parti.

Pertanto, se le parti non fanno opposizione dopo l'emissione del decreto di liquidazione del giudice in favore del CTU, questi può procedere anche nei confronti di una sola di esse, pretendendo il versamento dell'intera somma, non assumendo rilievo alcuno il fatto che il giudizio sia giunto a sentenza e il giudice abbia posto le spese a carico dell'altra parte oppure solo parzialmente a carico della parte intimata.

Per quanto concerne l'ammontare dei compensi, credo che il medesimo non possa essere semplicisticamente riferito al valore della causa, e ciò soprattutto nel caso di perizie econometriche.

Il Giudice dovrebbe infatti valutare (laddove opportunamente sollecitato)
l'entità quantitativa e la complessità dell'attività svolta.

Sperando di essere riuscito a dare un breve quadro illustrativo del
processo civile, utile per la Vostra attività, ringrazio tutti per l'attenzione.

Firenze, 14 settembre

Avv.

Luca Bizzeti